

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonio Piro, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 97 DEL SAN MARINO CALCIO CONTRO LA U.S. AVELLINO SPA PER LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI RELATIVA ALLA GARA AVELLINO/SAN MARINO DEL 22.4.2007.

La Commissione Vertenze Economiche preso atto della dichiarazione resa dalla società San Marino Calcio in data 9.07.2007, con la quale si dà atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, della somma richiesta, dichiara cessata la materia del contendere ed ordina per l'effetto incamerarsi la tassa reclamo.

Dispone altresì che la società U.S. Avellino effettui il rimborso del relativo importo, pari ad €250,00 in favore della reclamante.

2. RECLAMO N. 110 DEL SAN MARINO CALCIO CONTRO LA U.S. AVELLINO SPA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI SERRAVALLE DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA SAN MARINO/AVELLINO DEL 3.12.2006.

La Commissione Vertenze Economiche preso atto della dichiarazione resa dalla società San Marino Calcio in data 9.07.2007, con la quale si dà atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, della somma richiesta, dichiara cessata la materia del contendere ed ordina per l'effetto incamerarsi la tassa reclamo.

Dispone altresì che la società U.S. Avellino effettui il rimborso del relativo importo, pari ad €250,00 in favore della reclamante.

3. RECLAMO N. 105 DELLA U.S. AVELLINO SPA CONTRO IL PERUGIA CALCIO SPA PER LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI RELATIVA ALLA GARA PERUGIA/AVELLINO DELL'11.2.2007.

La Commissione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento del reclamo della U.S. Avellino, dichiara la società Perugia Calcio tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di €2.289,37 + IVA se dovuta. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO N. 107 DELLA U.S. AVELLINO SPA CONTRO LA S.S. JUVE STABIA SPA PER LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI RELATIVA ALLA GARA JUVE STABIA/AVELLINO DEL 25.2.2007.

Ordinanza

5. RECLAMO N. 99 DELLA REGGINA CALCIO SPA CONTRO LA A.S. GIORGIO FERRINI IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE DI DIO PALMIRO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società Reggina Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata certificazione dell'Ufficio del Lavoro e Premi FIGC. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

6. RECLAMO N. 98 DELLA REGGINA CALCIO SPA CONTRO IL CALCIO MONTEBELLUNA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO CARLO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società Reggina Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata certificazione dell'Ufficio del Lavoro e Premi FIGC. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

7. RECLAMO N. 118 DELLA REGGINA CALCIO SPA CONTRO LA U.S. SETTIGNANESE 1970 IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società Reggina Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata certificazione dell'Ufficio del Lavoro e Premi FIGC. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

8. RECLAMO N. 117 DELL'ASCOLI CALCIO SPA CONTRO LA A.S.D. CALCIO CODROIPO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MORO ALESSANDRO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società Ascoli Calcio 1898 e per l'effetto conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio del Lavoro e Premi FIGC. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

9. RECLAMO N. 116 DELLA G.S. AMATESE CONTRO LA A.C. LEGNANO SRL RELATIVO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA STAGIONE 2005/2006.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della G.S. Amatese e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

10. RECLAMO N. 119 DEL CALCIO PADOVA SPA CONTRO IL TREVISO F.C. 1993 SRL IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLO STADIO EUGANEO.

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo della società Padova Calcio, dichiara la consorella Treviso F.C. 1893 tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di € 12.736,81 IVA compresa oltre interessi moratori ex art. 4 d. lgs. 231/02 dal 6.12.2005 sino al soddisfo e spese di difesa, queste ultime liquidate in € 800,00 oltre accessori. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

11. APPELLO N. 106 DELLA A.S.C.D. EBOLITANA 1925 CONTRO NUNNARI GIULIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 20.4.2007 PROT. N. 26/CAE.

La Commissione Vertenze Economiche, riesaminato il merito della controversia, rigetta l'appello della ASCD Ebolitana 1925 e conferma la condanna di essa appellante al pagamento nei confronti del calciatore Nunnari Giulio della somma di € 5.000,00. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

12. APPELLO N. 111 DELLA A.S.D. MILAZZO CONTRO LA S.S. VINCENZO PATTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE LETO ANTONINO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della ASD Milazzo ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

13. APPELLO N. 112 DELLA A.S.D. MILAZZO CONTRO LA S.S. VINCENZO PATTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE VITALE GIANLUCA.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della ASD Milazzo ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

14. APPELLO N. 113 DELLA A.S.D. MILAZZO CONTRO LA S.S. VINCENZO PATTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE SPOTO ALBERTO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della ASD Milazzo ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**15. APPELLO N. 113 DELLA A.S.D. MILAZZO CONTRO LA S.S. VINCENZO PATTI
AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE
RELATIVA AL CALCIATORE SALMERI DANIELE.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della ASD Milazzo ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 27 luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete